

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 114

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO I DEPUTATI

PUCETTI, COPPI ILIA e BAGLIONI

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 110, 112, 595 DEL CODICE PENALE, 13 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948. N. 47. 57 E 81 DEL CODICE PENALE (DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA AGGRAVATA E CONTINUATA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

Annunziata il 2 luglio 1949

*All'onorevole signor Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 28 giugno 1949.

Ai sensi dell'articolo 68, comma secondo, della Costituzione, trasmetto, per le deliberazioni di codesto onorevole Consesso, l'unito fascicolo processuale n. 305.323.324/48 Procura della Repubblica di Siena, relativo ai deputati Pucetti, Coppi Ilia e Baglioni, unitamente alla domanda di autorizzazione a procedere, per il delitto di cui agli articoli 110, 112, n. 1, 595, comma primo, secondo e terzo, del Codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, 57, n. 2 ed 81 prima parte dello stesso Codice, fatta nei confronti degli onorevoli specificati, a norma dell'articolo 15 del Codice di procedura penale, dal Procuratore della Repubblica in Siena, su querela presentata da Chigi Saracini Guido, Piccolomini Bandini Giangastone, Piccolomini Bandini Rodolfo.

*Il Ministro
GRASSI.*

*Al Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Firenze, 6 giugno 1949.

Il 5 marzo 1948, nel periodo elettorale per la nomina dei deputati al Parlamento, fu affisso in Siena un manifesto illustrato del Fronte democratico popolare, nel quale leggesi in grosse lettere: « La guerra la vuole chi in essa specula e guadagna sul sangue dei figli del popolo »; e, a fianco di tale scritta: « Ecco alcuni dei maggiori agrari della provincia: conte Chigi Saracini » e poi, fra altri diciassette nomi, « conte Giangastone Piccolomini Bandini e conte Rodolfo Piccolomini Bandini ». Ed, in fondo all'elenco: « costoro protegge la Democrazia Cristiana! Costoro hanno guadagnato con la guerra ». Per tal fatto il Chigi ed i due Piccolomini Bandini sparsero regolare querela per diffamazione a mezzo della stampa contro i responsabili della divulgazione. In seguito si accertò essere la diffamazione concorrente con il delitto di istigazione all'odio fra le classi sociali (articolo 415 del Codice penale) e quest'Ufficio, che

aveva avocata la istruzione formale della Sezione istruttoria della Corte d'appello, richiese procedersi contro i responsabili anche per questo reato. Invero, al centro dello stesso manifesto, si legge a carattere cubitali: « alla gogna i fautori di nuove guerre », ond'è che, costituendo — secondo i comunisti — quella dei proprietari agrari la classe sociale che vuole la guerra, perché specula e guadagna sul sangue dei figli del popolo, venivano le classi degli operai e del bracciantato in particolar modo, istigate all'odio verso la classe dei proprietari terrieri. Il che operavasi con la piena coscienza e volontarietà di raggiungere l'intento in quanto la così detta democrazia progressiva ha, per metodo, il procurarsi adepti anche con questo sistema, rientrando nei mezzi per tentar la rivoluzione democratica il generare, con l'odio, il fanatismo che dovrebbe scardinare, mercé minoranze che agiscono, seguendo l'insegnamento leniniano, come maggioranze e non rifuggendo da qualsivoglia azione atta a raggiungere il fine, l'attuale ordinamento democratico dei paesi più civili del mondo. La istruzione ha portato ad identificare i trentasei componenti del comitato provvisorio di iniziative che, nel Fronte democratico popolare, provvedeva alla compilazione, alla stampa ed alla affissione dei manifesti elettorali, riunendosi in apposite sedute: Invero Donati Adolfo, segretario del Fronte, depose che: *Il manifesto* è stato scritto e vagliato da *tutti* i membri del Comitato esecutivo del Fronte (intese dire del Comitato provvisorio d'iniziativa, non essendo stato ancora nominato, quando fu affisso il manifesto, il Comitato esecutivo che lo sostituì formato delle stesse persone). In seguito il Donati depose che potevano alcuni dei membri del Comitato d'iniziativa non es-

sere intervenuti nell'adunanza in cui si compilò il manifesto e se ne ordinò l'affissione e che l'avvocato Viviani non vi intervenne; ma l'imputato Fabbrini confermò che i manifesti elettorali venivano approvati dai membri del Comitato provvisorio. Date queste premesse, se per taluni dei prevenuti si aggiungono altre prove come per Zacchei, che pagò alla ditta « La Zincografica » i modelli dei clichés adoperati e per quelli che li ordinarono, non può, però, disconoscersi che la responsabilità di tutti i prevenuti, nessuno eccettuato, rimane fermata dal disposto dell'articolo 116 del Codice penale; perché, se anche alcuni dei membri del Comitato provvisorio d'iniziativa avessero rimesso agli altri la compilazione, l'approvazione ed affissione dei manifesti, è chiaro che gli eventi delittuosi sarebbero una conseguenza della loro azione.

Intanto quattro dei membri del Comitato d'iniziativa sono deputati al Parlamento, e cioè:

1°) Puccetti Bruto, di Francesco e fu Marini Lorenza, nato a Panicale il 28 giugno 1897, residente a Siena;

2°) Bardini Vittorio, di Gaetano e di Bernardini Annunziata, nato a Sovicille, il 15 settembre 1903, residente a Siena;

3°) Coppi Ilia, di Cesare e di Bini Armida, nato a Sovicille il 6 aprile 1922, residente a Siena;

4°) Baglioni Torquato, di Luigi e di Tassinelli Elena, nato il 15 maggio 1895 a Castiglione Fiorentino.

In confronto dei suddetti, quest'Ufficio domanda l'autorizzazione a procedere.

Si uniscono gli atti.

Il Procuratore della Repubblica

MELE.